

CAPITOLATO D'ONERI

Sommario

1. CAMPIONATURA.....	2
2. PENALI	2
3. ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI.....	3
4. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	4
5. CESSIONE DEI CREDITI	5
6. TRASFERIMENTO D'AZIENDA – TRASFORMAZIONE – CESSIONE - SCISSIONE.....	5
7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	5
8. RECESSO	6
9. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO.....	7

CAPITOLATO D'ONERI

1. CAMPIONATURA

Al fine di acquisire ulteriori elementi necessari per la valutazione delle offerte, la Commissione giudicatrice si riserva la facoltà di richiedere, per alcuni lotti o tutti i lotti, la presentazione, entro un termine che sarà indicato nella richiesta, di eventuale campionatura a titolo gratuito.

Nel caso di richiesta della campionatura, la stessa dovrà essere presentata in un momento successivo alla presentazione delle offerte con modalità che saranno successivamente comunicate al momento dell'inoltro della richiesta da parte della Commissione giudicatrice.

2. PENALI

L'Affidatario è soggetto a penalità quando ritardi l'esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura proposta rispetto ai termini indicati o nel ritardo della sostituzione dei prodotti contestati.

In caso di difformità nell'esecuzione della fornitura rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta tecnica e dal Disciplinare, l'Azienda Sanitaria applicherà una penale.

Di seguito vengono enucleate le cause che potrebbero generare inadempienze:

Inadempienze	Quantificazione delle penali
Ritardo nelle consegne	0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque fino ad un massimo del 10% dell'importo del contratto
Ritardo nelle sostituzioni dei prodotti contestati a seguito della rilevazione di difformità qualitative e/o quantitative.	0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque fino ad un massimo del 10% dell'importo del contratto
Varie ed eventuali	1,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo commisurata alla gravità/entità dei disservizi e degli inadempimenti contrattuali, evidenziati dalla S.A.

Si precisa che, secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dell'Amministrazione verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a giudizio dell'Azienda che ha richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopraindicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

CAPITOLATO D'ONERI

L'Amministrazione notificherà all'Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l'applicazione della penale. Resta inteso che le penali di cui sopra sono da intendersi non alternative ma bensì cumulabili.

L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l'importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare l'Amministrazione, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Amministrazione a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l'amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

3. ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI

Per la presente procedura, ciascuna Amministrazione emetterà sul proprio sistema amministrativo/contabile aziendale degli ordinativi elettronici, che verranno debitamente trasmessi, mediante canale NSO/PEPPOL/P.E.C. (dichiarati dalla ditta in fase di aggiudicazione) alla ditta aggiudicataria per la relativa fatturazione.

Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico:

- ✓ **CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK**
- ✓ **DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO.**

Le fatture dovranno **obbligatoriamente** riportare i seguenti dati:

- il CIG della procedura;
- il numero dell'ordinativo.

La mancanza di anche solo uno degli elementi di cui sopra comporta il respingimento della fattura.

CAPITOLATO D'ONERI

Le fatture dovranno inoltre riportare anche:

- il numero del DDT rilasciato dal fornitore al momento della consegna;
- il dettaglio analitico dei beni consegnati e del prezzo complessivo.

Resta salva la facoltà, per ciascuna Amministrazione, di concordare con l'aggiudicatario ulteriori indicazioni, da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

Ciascuna fattura, dovrà riportare solamente l'importo troncato alle prime cinque cifre decimali, senza alcun arrotondamento. Tutte le fatture saranno liquidate previa verifica della corrispondenza della fornitura all'ordinativo emesso.

Ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e s.m.i. «In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto».

I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017. Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni del servizio offerto siano stati rispettati.

È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte delle Aziende, di interrompere le prestazioni previste dal Capitolato Tecnico, dal presente Disciplinare di Gara e dai relativi allegati. L'Impresa Aggiudicataria, per tale motivo, non acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale.

4. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

CAPITOLATO D'ONERI

5. **CESSIONE DEI CREDITI**

I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in particolare l'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando le formalità di cui all'art. 120, comma 12, del Codice, meglio definito nell'allegato II punto 14 art.6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

6. **TRASFERIMENTO D'AZIENDA – TRASFORMAZIONE – CESSIONE - SCISSIONE**

L'Aggiudicatario dovrà comunicare il trasferimento dell'azienda anche se concernente il solo ramo relativo all'appalto, nonché qualsiasi atto di trasformazione, cessione o scissione agli Istituti entro e non oltre sette giorni dall'evento stesso. L'Azienda si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 2558 del C.C., di recedere dal contratto entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione inviata con PEC qualora la Società cessionaria e/o subentrante non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti dell'impresa già affidataria. Si applicano altresì le disposizioni del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.

7. **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Come da previsioni dell'art. 122 del Codice:

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. La stazione appaltante risolve un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

CAPITOLATO D'ONERI

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dell'esecuzione e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio, Consip o da altro soggetto aggregatore autorizzato.

Si procederà alla risoluzione del contratto in ogni caso di inosservanza delle norme del Codice di Comportamento ASL.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

8. RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione può

CAPITOLATO D'ONERI

recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Amministrazione mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

L'allegato II.14 all'art. 11 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione dell'Amministrazione e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

9. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.